

N. R.G. 14236/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14236/2010 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] e dell'avv. **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) VIA **[REDACTED]**
[REDACTED], I C/O AVV. **[REDACTED]** 40122 **[REDACTED]**; , elettivamente domiciliato
in **[REDACTED]**, I 40122 **[REDACTED]** presso il difensore avv. **[REDACTED]**

GIUSEPPINA [REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] e dell'avv. **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) VIA
GALLERIA **[REDACTED]**, I C/O AVV. **[REDACTED]** 40122 **[REDACTED]**; ,
elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**, I 40122 **[REDACTED]** presso il difensore avv.
[REDACTED]

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
e dell'avv. **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) VIA **[REDACTED]**, I C/O
AVV. **[REDACTED]** 40122 **[REDACTED]**; , elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**
[REDACTED], I 40122 **[REDACTED]** presso il difensore avv. **[REDACTED]**

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** 25 40124 **[REDACTED]** presso il
difensore avv. **[REDACTED]**

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** 25 40124 **[REDACTED]** presso il difensore
avv. **[REDACTED]**

[REDACTED] ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00079760328), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** 25 40124 **[REDACTED]** presso il
difensore avv. **[REDACTED]**

CONVENUTO/I

[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED] S.P.A.

con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA



[REDACTED], 19 40123 **[REDACTED]** presso il difensore avv. **[REDACTED]**

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**),
con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** presso
lo studio del difensore avv. **[REDACTED]**

[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]
con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**
presso lo studio del difensore avv. **[REDACTED]**

[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED] - **[REDACTED]** della **[REDACTED]** di **[REDACTED]**
con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e **[REDACTED]** elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso lo studio dei difensori

[REDACTED]
con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** del **[REDACTED]** di **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**
del **[REDACTED]** di **[REDACTED]**, e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in **[REDACTED]**.

[REDACTED] S.p.A.,
con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
[REDACTED]

[REDACTED] S.p.A., ora **[REDACTED] spa**
con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
[REDACTED]

[REDACTED] S.p.A.,
con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
[REDACTED]

[REDACTED], **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**,
contumaci

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno così concluso:

attori: come da foglio depositato in via telematica il 29-10-2015;

convenuti: come da foglio depositato in via telematica il 27-10-2015;

[REDACTED], **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, **[REDACTED]**,



~~_____~~ S.p.A.: come da comparsa di costituzione e risposta;
~~_____~~ S.p.A.: come da comparsa di costituzione e risposta;
~~_____~~ S.p.A.: come da foglio depositato in via telematica il 27-10-2015;
~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ - ~~_____~~
~~_____~~ della ~~_____~~ di ~~_____~~: anche in via istruttoria come da memoria n. 2 e insiste
nelle opposizioni di cui alla memoria n. 3; insiste nelle note di cui al 30 aprile 2014;
~~_____~~: come da memoria n. 1 e in via istruttoria come da memoria n. 2 e 3;
~~_____~~: come da foglio depositato in via telematica il 28-10-2015;
~~_____~~ di ~~_____~~ di ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~: dato
atto dell'intervenuta transazione parziale con gli attori, respingere ogni domanda da chiunque proposta
contro ~~_____~~ di ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~, con vittoria di spese;
~~_____~~ S.p.A., ora ~~_____~~ spa: come da foglio
depositato in via telematica il 26-10-2015;
tutti i difensori dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio non va certamente sospeso, dal momento che è intervenuta la formale revoca della costituzione di parte civile effettuata dal Sig. ~~_____~~ (unico soggetto ad essersi costituito parte civile nel procedimento penale), di cui al verbale di dibattimento già prodotto in atti all'udienza del 13.11.2012.

L'istruttoria è completa e non si rende necessario assumere ulteriori prove orali, né chiamare a chiarimenti il c.t.u, ovvero rinnovare la c.t.u., essendo già stato ricostruito in maniera esaustiva il fatto storico, nonché i rapporti tra i familiari superstiti e la vittima del sinistro, che emergono dai documenti già in atti e, in assenza di circostanze che distinguano il caso di specie dall'id quod plerumque accidit, possono essere provati sulla base di presunzioni semplici.

Non si ravvisano profili di nullità delle domande, con riferimento alla chiamata di terzi, dal momento che il richiamo alle condotte descritte nel capo di imputazione contestato in sede penale è sufficiente a mettere la controparte nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, come in effetti è avvenuto.

Quanto alla ricostruzione del sinistro di cui si tratta, si fa integrale rinvio alle pagine da 21 a 25 (a partire da "Dal compendio probatorio sopra delineato" e fino a "(Cass. Pen. Sez. 4, sentenza n. 27379 del 30-3-2005)") della sentenza penale di primo grado (alla quale il Giudice Civile può senz'altro fare riferimento: si veda Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013), da intendersi qui integralmente trascritta, prodotta dalla difesa dei convenuti in data 15-7-2015.

In questa parte della sentenza il Giudice Penale tratta in particolare delle condotte del ~~_____~~ e della vittima ~~_____~~, e, coerentemente rispetto alle risultanze dei rilievi della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro (prodotte nel presente giudizio dalla difesa dei convenuti,



unitamente a tutti gli atti di indagine della Procura), nonché rispetto alle conclusioni del c.t. del PM ~~_____~~ espresse nella relazione nonché nel corso della deposizione resa in sede dibattimentale (trascrizioni depositate dalla difesa di ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ e ~~_____~~ - ~~_____~~ della ~~_____~~ di ~~_____~~, in data 29-9-2015), perviene alla conclusione che il ~~_____~~, con la propria condotta di guida, abbia violato gli artt. 145 commi 1 e 2, e 141 commi 1 e 3 del Codice della Strada.

Egli, infatti, come emerge anche dall'esame delle fotografie del luogo del sinistro, nonostante la presenza della barriera di cantiere sul lato destro della strada da lui percorsa, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che si stava approssimando ad un'intersezione; in mancanza di segnaletica verticale e orizzontale, avrebbe dovuto concedere la precedenza ai veicoli che provenivano da destra; in considerazione dello stato dei luoghi, in particolare del fatto che le strade intersecantisi erano fra loro perpendicolari e che la presenza della barriera di cantiere non gli consentiva di avvistare eventuali veicoli provenienti da destra, se non una volta che fosse già molto vicino all'intersezione stessa, il ~~_____~~ avrebbe dovuto ridurre drasticamente la velocità, in modo da essere in grado di concedere la dovuta precedenza ai veicoli provenienti dalla via ~~_____~~, cioè dalla propria destra; si soggiunge che, trattandosi di una strada secondaria, poco trafficata (come dimostra il fatto che nessuno abbia assistito al sinistro, nonostante sia avvenuto intorno alle ore 14 di un giorno feriale), il conducente avrebbe potuto e dovuto prestare la massima attenzione al rispetto della regola del dare la precedenza a destra, avendo la possibilità di rallentare fino quasi a fermarsi, senza timore di creare intralcio alla circolazione, proprio perché non c'era nessun altro veicolo dietro di lui.

Pertanto, la velocità da lui tenuta, che, secondo il c.t. del PM, era di circa 49 km orari, nonostante fosse inferiore al vigente limite dei 50 km orari, non rispettava il criterio di prudenza, alla luce dello stato dei luoghi.

~~_____~~, d'altra parte, sebbene viaggiasse su una strada avente diritto di precedenza, a una velocità stimata dal c.t. del PM (e non specificamente contestata dalla difesa attorea) nell'ordine di grandezza di 35-40 km orari, inferiore al limite di legge, non risulta avere posto in essere alcuna manovra di emergenza (frenata o sterzata) al fine di evitare la collisione; ma soprattutto, pur abitando nelle vicinanze dell'incrocio e dovendo quindi essere a conoscenza della circostanza che i veicoli provenienti da Via ~~_____~~ avrebbero potuto avvistarlo solo in prossimità dell'incrocio, stante la presenza della barriera di cantiere, in essere da oltre un anno, non ha moderato ulteriormente la velocità nell'approssimarsi all'intersezione, violando così gli artt. 145 c. 1 e 141 commi 1 e 3 Codice della Strada; la concorrente condotta colposa della vittima è stata evidenziata dal Giudice Penale anche a



~~Alcanta, D'Amico, D'Amico, D'Amico, D'Amico~~ - ~~Comune Città Pontina~~ della ~~Comunità di Pontina~~, in qualità di imprese appaltatrici e affidatarie dei lavori e di soggetti con ruolo di progettazione, direzione e sicurezza del cantiere, la condotta tenuta dagli stessi va esente da qualsivoglia profilo di colpa, dal momento che: la recinzione di cantiere di cui si tratta è stata realizzata su suolo privato, a regola d'arte, al confine con la strada pubblica; si trattava di un tipo di strada per la quale non vigevano distanze minime dal confine stradale, per la realizzazione di nuove costruzioni; per le funzioni alle quali doveva adempiere (tra cui evitare la fuoriuscita di materiali), la recinzione non avrebbe potuto essere realizzata in altro modo, ad esempio con una rete a maglie che consentisse la visibilità, né in posizione diversa, cioè più lontana dalla sede stradale, dal momento che era già al limite dello scavo; trattandosi di un'opera provvisoria di cantiere, per la sua realizzazione non era stata chiesta alcuna autorizzazione al Comune, in quanto non era necessaria; trattandosi di cantiere su suolo privato, non era necessaria alcuna segnalazione, se non quelle che erano state collocate sui montanti della recinzione.

Il rispetto di tutte le regole vigenti circa la realizzazione del cantiere, e in particolare della recinzione, e circa la sua custodia, vale ad escludere anche un'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c., trattandosi di res priva di intrinseca pericolosità, ed essendo stato l'evento dannoso frutto delle condotte colpose dei conducenti (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013: *Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.*).

Quanto a ~~Comandante~~ di ~~Comandante~~, ~~Comandante~~ (Comandante della Polizia Municipale di ~~Comune~~) e ~~Responsabile~~ (Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di ~~Comune~~), l'avvenuto rispetto della normativa edilizia e la mancanza di uno specifico obbligo di controllo in relazione al cantiere in questione e alla recinzione del medesimo, inducono a escludere una responsabilità di tali soggetti ex art. 2043 c.c.

Quanto ad un'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c., la tesi di parte convenuta è, in sostanza, che il Comune, in qualità di proprietario e custode della strada, avrebbe dovuto vigilare sulla stessa affinché fossero assicurate le condizioni ottimali di sicurezza per i conducenti, in particolare avrebbe dovuto tempestivamente rilevare che la presenza della recinzione riduceva la visuale dell'incrocio e



tempestivamente porvi rimedio, ad esempio collocando idonea segnaletica orizzontale e verticale, quale uno STOP per i veicoli percorrenti la Via nella direzione tenuta dal ; parte convenuta sottolinea, a riprova di tale assunto, che il giorno dopo il sinistro venne effettivamente collocato un siffatto segnale.

Tale specifico onere di custodia viene fatto derivare, altresì, dal combinato disposto delle norme del Codice della Strada e del Regolamento Edilizio del di , citate nel capo di imputazione formulato a carico di .

In particolare, ai sensi dell'art. 18 comma 4 C.d.S., *"Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione"*; ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera C C.d.S., *"nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco [...] stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima"*.

Nel caso in esame (dandosi per scontato che il criterio di verifica del nesso causale in questa sede non è quello dell' *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, cui fa riferimento il Giudice Penale a pag. 29 della sentenza, ma quello della relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non") si ritiene che il *"campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione"* fosse stato salvaguardato, nonostante la presenza della recinzione, e che, vigendo comunque la regola generale di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, il rispetto della quale avrebbe sicuramente evitato la verifica dell'evento dannoso, il Comune, secondo una valutazione ex ante e in concreto, considerato anche che si trattava di una strada secondaria scarsamente trafficata e che pertanto i conducenti avevano la possibilità di prestare tutta la dovuta attenzione al rispetto della regola generale e basilare di dare la precedenza a destra, non avesse alcun obbligo di porre segnaletica orizzontale di dare la precedenza né verticale di stop; il fatto che il segnale verticale di stop sia stato messo dopo non prova nulla, trattandosi di un provvedimento supplementare rispetto a quelli doverosi e necessari, dettato da ragioni di opportunità che consigliavano un "eccesso di diligenza", da parte della pubblica amministrazione, anche alla luce del risalto dato al fatto sulla stampa locale.



Al riguardo va anche sottolineato che da oltre un anno la recinzione era in essere e non si erano verificati incidenti, né segnalazioni da parte di alcuno dell'eventuale criticità dell'intersezione in parola; dall'esame delle fotografie allegate alla relazione della Polizia Municipale e del c.t. del PM, emerge che i conducenti che viaggiavano nella direzione percorsa dal ~~veicolo~~ avevano la netta e tempestiva percezione che si stavano approssimando ad un incrocio, cioè quello con le vie ~~Monte~~ e Fattori; è vero che non c'era alcuna segnaletica né verticale né orizzontale, ma la regola di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra è pur sempre vigente e ben nota a chi ha preso la patente; oltretutto sullo spigolo della recinzione era collocata, anche all'epoca del sinistro, una stanga verticale con bande bianche e rosse, che senz'altro avrebbe dovuto attirare l'attenzione del conducente, inducendolo ad una maggiore prudenza nell'approssimarsi all'incrocio; in sintesi e per concludere, nel caso in esame lo stato dei luoghi non presentava *un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno*, che, al contrario, avrebbe potuto essere evitato con l'impiego dell'ordinaria diligenza da parte dei conducenti (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013: *La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno; si veda anche Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).*

Posto, quindi, che il sinistro va imputato alle condotte di guida di entrambi i conducenti, ritenuto che la violazione dell'obbligo di precedenza a destra sia più grave dell'eccesso di velocità in relazione alla situazione dei luoghi, ravvisato in capo alla vittima, si ritiene equo stimare il concorso della vittima nella misura del 30%, pertanto il 70% di responsabilità rimane a carico dei convenuti.

Quanto alla prova e liquidazione dei danni richiesti dagli attori, è necessario innanzitutto escludere categoricamente la sussistenza e risarcibilità del danno da perdita della vita, che talvolta viene richiesto iure haereditario dai congiunti della vittima, allorquando questa sia deceduta immediatamente a



seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale, come è avvenuto nel caso di specie; a tal fine è sufficiente il richiamo alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015.

Le voci di danno richieste e che vanno riconosciute nel caso in esame sono il danno da perdita del rapporto parentale, il danno biologico di natura psichica, quest'ultimo solo per ~~Cassazione~~ Guaglianone, e il danno patrimoniale consistente negli esborsi documentati.

Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, per la cui nozione si rimanda a Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008 (di contenuto identico ad altre tre sentenze depositate contestualmente con i numeri 26973, 26974 e 26975), nonché alle sentenze gemelle del 2003 n. 8827 e 8828, esso, in assenza di circostanze particolari e tenendo presente che la vittima aveva diciotto anni, conviveva con la madre, che all'epoca aveva 41 anni, e con la sua unica sorella, che all'epoca aveva 14 anni, mentre il padre, che all'epoca aveva 46 anni, essendo separato dalla moglie dal 2004, viveva ad un altro indirizzo, ma sempre nel Comune di ~~Casale Affile~~ ~~Re~~, va liquidato secondo le note tabelle milanesi, che prevedono una forbice di valori da euro 163.990 ad euro 327.990 in favore di ciascun genitore per la morte di un figlio, e da euro 23.740 ad euro 142.420 in favore di ciascun fratello.

Considerato che non è stata allegata alcuna circostanza specifica utile a ricostruire, nemmeno in via presuntiva, quale vita conducesse la vittima e di conseguenza quali fossero concretamente i rapporti con i congiunti (non rilevano in proposito le generiche e valutative asserzioni capitolate nella memoria n. 2, pertanto non è stata ammessa la relativa prova testimoniale), considerato, altresì, che comunque i genitori hanno ancora una figlia e sono ancora relativamente giovani, per contro la sorella non ha altri fratelli o sorelle, si ritiene equo liquidare euro 250.000 in favore della madre, euro 240.000 in favore del padre, dal momento che non conviveva col figlio, e tuttavia abitando nelle vicinanze è ragionevole ritenere che la frequentazione fosse comunque assidua, ed euro 100.000 in favore della sorella; somme tutte liquidate all'attualità.

Quanto al danno biologico di natura psichica, non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni del c.t.u. medico-legale, che ha ritenuto che la sig.ra ~~Guaglianone~~ *sia attualmente affetta da un disturbo d'adattamento con umore ansioso e depresso misti, cronico, di grado severo, nell'accettazione del DSM-IV-TR [...] da mettere in relazione causale con la morte del figlio ~~Re~~ ~~Ubaldo~~ ~~Re~~*. L'entità del disturbo è da considerare importante con un decremento permanente dei precedenti livelli di salute psichica del 10%. L'orientamento diagnostico ed il livello di gravità sono stati condivisi con i c.t.p. presenti alle operazioni peritali".



Tali conclusioni risultano frutto di un'accurata analisi di tutti gli elementi a disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici.

Occorre altresì sottolineare che il danno biologico di natura psichica, suscettibile di valutazione in termini medico-legali, va distinto dal danno da perdita del rapporto parentale, che indica lo sconvolgimento della vita, in termini peggiorativi, anche se non comporta uno stato di malattia, dovuto alla perdita di tutte le attività, relazioni e sentimenti collegati alla persona defunta.

Sul piano giuridico occorre inoltre tenere in debito conto che il c.t.u. ha evidenziato, nella sua relazione, che il fatto che il lutto non si sia risolto, ma che sia complicato con un disturbo psichico, va ricondotto, fra l'altro, alla "struttura di Personalità" della signora ~~_____~~.

Tale circostanza non assume alcun rilievo al fine della quantificazione dell'invalidità permanente e sul danno da risarcire, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, per cui anche i danni imprevedibili vanno risarciti.

Quanto al rifiuto della Sig.ra ~~_____~~ di sottoporsi a terapie (mediche o psichiatriche), anche ammesso che si tratti, come afferma il c.t.u., di un atteggiamento "assai frequente in un soggetto che vive una condizione di lutto patologico", dal punto di vista giuridico, in applicazione dell'art. 1227 c.c., esso integra pur sempre un fatto colposo del creditore.

Infatti la patologia di cui soffre la Sig.ra ~~_____~~ non limita affatto la sua capacità di intendere e di volere e, se è vero che esiste un diritto all'autodeterminazione per tutto ciò che concerne i trattamenti sanitari, è anche vero che l'esercizio di tale diritto in un senso piuttosto che in un altro, specie se in maniera del tutto indipendente da una previa razionale valutazione rischi-benefici, non può mandare il soggetto esente da responsabilità.

In via puramente equitativa, presumendo ragionevolmente che con le cure appropriate le condizioni di salute dell'attrice sarebbero quantomeno migliorate, la percentuale di IP va quindi dimezzata, pertanto, poiché l'attrice aveva 41 anni al momento della morte del figlio, applicando i valori medi della tabella milanesi va liquidata la somma di euro 7.302, liquidata all'attualità, che corrisponde a un 5% di IP.

All'attrice spetta inoltre il risarcimento del danno patrimoniale consistente nell'esborso per l'unica visita medica cui si è sottoposta (doc. 14 fasc. att.), nonché per le altre spese (funerarie, di assistenza medico-legale, di estrazione copia rilievi del sinistro, di cui ai doc. 8,9,10,11, tutte spese necessitate a seguito della morte del figlio), così per un totale di euro 2.973, da rivalutare da data intermedia rispetto ai singoli esborsi (luglio 2007) per un totale di euro 3.357.

Il credito risarcitorio liquidato all'attualità spettante a ~~_____~~ risulta quindi pari ad euro 240.000 - 30%, pari alla quota di responsabilità della vittima, per un residuo di euro 168.000.



Il credito risarcitorio liquidato all'attualità spettante a ~~XXXXXXXXXX~~ risulta quindi pari ad euro $250.000 + 7.302 + 3.357 = 260.659 - 30\%$, pari alla quota di responsabilità della vittima, per un residuo di euro 182.461.

Il credito risarcitorio liquidato all'attualità spettante a Laino Ilaria risulta quindi pari ad euro $100.000 - 30\%$, pari alla quota di responsabilità della vittima, per un residuo di euro 70.000.

Occorre a questo punto ricordare che le somme versate da ~~XXXXXXXXXX~~ *ante causam* agli odierni attori sono espressamente riconosciute dai medesimi in atto di citazione (p. 16): - €. 100.000,00 a Nicola Laino; - €. 100.000,00 a ~~XXXXXXXXXX~~, - €. 40.000,00 a Ilaria Laino; parte convenuta ha altresì prodotto i documenti attestanti le date in cui furono corrisposte (aprile del 2009, docc. 5, 6 e 7 fasc. conv.).

Occorre inoltre tenere conto, in ossequio al principio indennitario, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 7349/15, 13537/14, 13233/14, che ~~XXXXXXXXXX~~ SPA, quale assicuratore di ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, ha versato, a titolo transattivo, nel corso del presente giudizio, rispettivamente euro 45.836,50 ciascuno, ai genitori di Ivan ~~XXXXXXXXXX~~, ed euro 22.918,20 alla sorella, come da atto di transazione e quietanza in data 28-7-2014 prodotto in forma cartacea all'udienza del 24-2-2015.

Al fine di valutare l'entità delle residue ragioni creditorie degli odierni attori, occorre devalutare alla data del sinistro sia i rispettivi crediti risarcitori, a partire dalla data odierna in quanto sono stati liquidati all'attualità, sia gli acconti, a partire dalle date in cui sono stati ricevuti.

Per Laino Nicola i calcoli sono i seguenti:

$148.017,62$ (credito risarcitorio devalutato) - $96.153,85$ (acconto ricevuto da ~~XXXXXXXXXX~~ devalutato) - $40.313,54$ (somma ricevuta da ~~XXXXXXXXXX~~ devalutata) = $11.550,23$, oltre al danno da ritardo, che si calcola sommando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data odierna, per un totale di euro **15.205,89** oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Per ~~XXXXXXXXXX~~ i calcoli sono i seguenti:

$160.758,69$ (credito risarcitorio devalutato) - $96.153,85$ (acconto ricevuto da ~~XXXXXXXXXX~~ devalutato) - $40.313,54$ (somma ricevuta da ~~XXXXXXXXXX~~ devalutata) = $24.291,2$ oltre al danno da ritardo, che si calcola sommando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data odierna, per un totale di euro **31.979,43** oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Per Laino Ilaria i calcoli sono i seguenti:

$61.674,01$ (credito risarcitorio devalutato) - $38.461,54$ (acconto ricevuto da ~~XXXXXXXXXX~~ devalutato) - $20.156,73$ (somma ricevuta da ~~XXXXXXXXXX~~ devalutata) = $3.055,74$ oltre al danno da ritardo, che si



calcola sommando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data odierna, per un totale di euro **4.022,87** oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Si dà atto che gli attori hanno precisato le conclusioni solo nei confronti dei convenuti, avendo pertanto abbandonato ogni domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ SPA ha versato 11.000 euro a ciascuno dei nonni, paterni e materni, della vittima, nel gennaio 2010, come emerge dal doc. 4 fasc. conv.; pertanto va accolta la domanda dei convenuti, di accertare e dichiarare che tale somma risulta integralmente soddisfacente e che nulla è ulteriormente dovuto dai convenuti ai nonni della vittima, in dipendenza del sinistro per cui è causa.

Infatti a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, per la morte di un nipote le tabelle milanesi stabiliscono una forbice di valori da euro 23.740 ad euro 142.420; nel caso in esame la somma di euro 11.000, rivalutata alla data odierna, risulta pari ad euro 11.891, corrispondente al 70% di euro 16.987; tale somma, sebbene inferiore al minimo tabellare, si ritiene congrua e soddisfacente, alla luce del fatto che i nonni non convivevano col nipote, abitavano in provincia di Cosenza e nulla è dato sapere circa i rapporti che avevano con il ragazzo.

Vanno, invece, respinte, per le ragioni già illustrate, le domande di regresso formulate nei confronti degli altri chiamati in causa.

Quanto alle domande di regresso/manleva formulate dai terzi chiamati reciprocamente e nei confronti delle rispettive assicurazioni, le stesse restano totalmente assorbite dal rigetto delle domande dei convenuti contro i terzi chiamati.

Per la regola generale della soccombenza e per l'ulteriore corollario secondo cui le spese legali sostenute dai terzi vanno poste a carico della parte soccombente la cui domanda ha dato causa alla chiamata (a partire da Cass. Sez. U, Sentenza n. 3126 del 22/04/1988), i convenuti, in solido fra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese in favore di ciascuna delle controparti; a loro carico vanno altresì poste, in via definitiva, le spese di c.t.u. e pertanto vanno condannati a rifondere agli attori quanto versato al c.t.u. e al proprio c.t.p. purchè si tratti di somme documentate e quietanzate.

Ai fini della determinazione del valore della causa deve tenersi conto del credito risarcitorio liquidato agli attori, detratto quanto ricevuto ante causam da ~~XXXXXXXXXX~~, ma senza detrarre quanto ricevuto in corso di causa da ~~XXXXXXXXXX~~ (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007), pertanto lo scaglione tariffario è quello da euro 52.001 ad euro 260.000.

Ai fini della liquidazione delle spese va anche considerato che l'istruttoria si è limitata all'espletamento di c.t.u. e all'acquisizione ed esame di atti e documenti, essendo l'istruttoria orale e tecnica già stata



espletata nel corso del procedimento penale, il che giustifica la liquidazione del compenso per la fase istruttoria nella misura minima; inoltre, il fatto che un difensore difendesse più parti aventi la medesima posizione processuale, contro una pluralità di parti, si ritiene che non abbia comportato nel caso specifico un aumento apprezzabile dell'impegno difensivo, pertanto non va operato alcun aumento rispetto ai valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1 – accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è da attribuire per il 70% alla responsabilità di ~~Luca Neri~~ e per il 30% alla responsabilità di ~~Luca Neri~~;
- 2 – condanna i convenuti in solido fra loro a versare a titolo risarcitorio: a ~~Luca Neri~~ euro 15.205,89, a ~~Luca Neri~~ euro 31.979,43, a ~~Luca Neri~~ euro 4.022,87; a tali somme vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- 3 – accerta e dichiara che nulla è ulteriormente dovuto, in dipendenza del sinistro per cui è causa, da parte dei convenuti, ai chiamati in causa ~~Luca Neri~~, ~~Luca Neri~~, ~~Luca Neri~~ e ~~Luca Neri~~;
- 4 - respinge le domande dei convenuti contro i terzi chiamati;
- 5 – condanna i convenuti in solido fra loro a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 1.260,18 per spese, € 11.810 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori ~~Luca Neri~~ e ~~Luca Neri~~ che in sede di precisazione delle conclusioni si sono dichiarati antistatari;
- 6 – pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido fra loro le spese di c.t.u. e li condanna a rifondere agli attori quanto versato al c.t.u. e al proprio c.t.p. purchè si tratti di somme documentate e quietanzate;
- 7 - condanna i convenuti in solido fra loro a rifondere a ciascuno dei terzi chiamati, intendendosi come tale ciascun soggetto avente un proprio difensore o gruppo di soggetti avente un difensore comune, le spese di lite, che si liquidano, per ciascuno, in euro 11.810 per compensi, oltre spese di notifica e di contributo unificato documentate in atti, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;

Bologna, 30 agosto 2016

Il Giudice
dott. Francesca Neri

